

La Camera,

premessò che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 *final*, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 9/1209-A/53. Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS.

9/1209-A/64. Caparvi, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al suddetto articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

9/1209-A/69. Cecchetti, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Raffaelli, Valbusa, Badole.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.

9/1209-A/70. Raffaelli, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Valbusa, Badole.

La Camera,

premessi che:

con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017- articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche;

d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata, mutate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravii nelle procedure relative alla ricostruzione privata;

l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio;

occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9/1209-A/71. Valbusa, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Badole.

La Camera,

premessi che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il *Sismabonus* e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il *Sismabonus* sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori. 9/1209-A/54. De Angelis, Basini, Patassini, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Gobbato, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

9/1209-A/**68**. Giacometti, Basini, Patassini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Lucchini, Maccanti, Cecchetti, Raffaelli, Valbusa, Badole.